



D.R. n. 443

**Oggetto: Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti.
Emanazione.**

IL RETTORE

- VISTA la deliberazione n. 28 del 19.03.2013 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti;
- VISTA la deliberazione n. 63 del 28.03.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato con modifiche il succitato Regolamento;
- CONSIDERATO che il Regolamento, così come emendato dal Consiglio di Amministrazione, verrà portato in comunicazione al Senato Accademico nella prossima seduta;
- VISTO il testo del Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti, approvato dagli Organi di governo con le succitate deliberazioni;
- CONSIDERATO che a conclusione del procedimento amministrativo si possa procedere all'emanazione del Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
- VISTO lo Statuto di Ateneo con particolare riferimento agli articoli 32 e 50;

DECRETA

- ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il "Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti" nel testo allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- ART. 2 Il Regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".
- ART. 3 Dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 1 non trovano più applicazione i precedenti criteri di ripartizione e distribuzione dei contributi degli studenti ai Dipartimenti approvati con deliberazione del Senato Accademico n.54 del 28.01.2008 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 86 del 20.02.2008.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 26 aprile 2013

F.to Il Rettore
Prof. Ing. Domenico Laforgia



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LA
DISTRIBUZIONE DEI
CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**



ART. 1 - CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Ai sensi del DPR 25.07.1997, n. 306 recante "Regolamento in materia di Contributi Universitari", i contributi universitari sono determinati autonomamente dalle Università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti nonché sulla base delle peculiarità del percorso formativo.

ART. 2 - CONTRIBUTI UNIVERSITARI DESTINATI AI DIPARTIMENTI

In sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione una parte dei contributi degli studenti, da quantificare compatibilmente con l'ammontare dei contributi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per l'anno accademico di riferimento, viene destinata ai Dipartimenti per il miglioramento dei servizi per la didattica.

ART. 3 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI DIPARTIMENTI

I contributi universitari, di cui all'art. 2, sono ripartiti tra i Dipartimenti sulla base dei criteri riportati nel documento allegato (All. A), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI DIPARTIMENTI

Le somme ripartite in applicazione dei criteri di ripartizione, sono assegnate ai Dipartimenti in due distinte quote:

- Il 30%, denominata "*quota di funzionamento*", è assegnato ai Dipartimenti in base alle afferenze dei docenti agli stessi, e deve essere destinato alla copertura delle spese connesse al *funzionamento* delle attività di supporto alla didattica;
- il 70%, denominata "*quota di sviluppo*" è assegnato al "Dipartimento di riferimento" individuato con Decreto Rettorale in sede di definizione delle afferenze dei corsi di studio alle nuove strutture didattiche ai sensi della Legge 240/2010. Tale quota deve essere destinata al *miglioramento* dei servizi per la didattica su indicazione delle Commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati.

Al Centro Linguistico di Ateneo saranno assegnati i contributi sulla base del numero dei collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua in servizio nell'Ateneo, limitatamente alla "quota di funzionamento".

Alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici saranno assegnati i contributi degli studenti determinati con le modalità di cui al precedente art. 3, limitatamente alla "quota di sviluppo"..

ART. 5 – TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.

I contributi universitari possono essere utilizzati:

- a) per tutte le spese di investimento in beni e attrezzature che possano contribuire al miglioramento dell'attività didattica, quali gli investimenti in laboratori didattici e per cofinanziare iniziative progettuali nell'ambito del Fondo per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (art. 1 co .2 del Regolamento per la richiesta di attrezzature Didattiche e Scientifiche);
- b) per tutte le spese destinate alla generalità degli studenti, quali i seminari didattici, il materiale bibliografico, i viaggi studio (per questi ultimi in misura non superiore al 30% della quota annuale di contribuzione assegnata al Dipartimento);
- c) per il finanziamento di attività di tutoraggio didattico (senza riconoscimento di crediti formativi), se trattasi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, purché l'attività del



prestatore sia destinata alla generalità degli studenti, e con l'esclusione di qualsivoglia incarico assimilabile all'esercizio di attività didattica.

- d) per cofinanziare iniziative progettuali a finanziamento esterno, a condizione che gli obiettivi del progetto siano coerenti con le finalità di spesa riportate nelle lettere a), b) e c).

I contributi universitari non possono essere utilizzati:

- a) per finanziare qualsiasi attività, diversa da quelle richiamate al precedente comma, riconducibile alla sfera istituzionale dell'Ateneo;
- b) per servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti - "interventi *ad personam*" - finanziati sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione centrale (ad esempio borse di studio, assegni di ricerca, rimborsi spese a studenti);
- c) per il reclutamento di personale, con qualunque forma contrattuale, ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma.
- d) Per le spese di acquisto di beni e attrezzature non strettamente connesse alle attività didattiche (quali arredo uffici docenti o personale tecnico amministrativo).

ART. 6 - RENDICONTAZIONE

I Dipartimenti produrranno annualmente al Rettore ed al CdA, entro un anno dalla data del trasferimento dei fondi da parte dell'Amministrazione centrale e, comunque ogni qualvolta ciò sia richiesto, un rendiconto dettagliato delle spese effettuate, evidenziando separatamente e per ciascun corso di studio le spese che gravano sulla "*quota di funzionamento*" da quelle che gravano sulla "*quota di sviluppo*".

A tal fine, attraverso gli strumenti gestionali di bilancio, ciascun Dipartimento inserirà nel proprio Bilancio un apposito "Programma" in cui registrare con "separata evidenza" le spese effettuate.

Il Centro Linguistico di Ateneo e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici renderanno l'utilizzo dei contributi prescindendo dalla distinzione degli stessi nelle due "quote" contributive.

ART. 7 - SANZIONI

La mancata rendicontazione dell'utilizzo dei contributi degli studenti sarà causa di esclusione - nelle more della rendicontazione - dal trasferimento dei contributi del successivo anno accademico e, comunque, da quelli successivi fino al perdurare dell'inadempienza.

L'utilizzo dei contributi per spese non ammissibili ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, determinerà la restituzione all'Amministrazione Centrale delle relative somme a carico del bilancio del Centro di Spesa interessato e dal budget della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.

Analogamente, l'importo dei contributi denominati "*quota di sviluppo*" utilizzato dai Dipartimenti senza aver preventivamente acquisito l'indicazione di spesa delle Commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati (come disposto dal precedente art. 4) dovrà essere restituito all'Amministrazione Centrale.

Tutte le somme rimborsate dai Centri di Spesa e dal budget della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici all'Amministrazione Centrale confluiranno in apposito fondo da destinare al miglioramento dei servizi agli studenti, con modalità che saranno definite, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

In nessun caso la quota sviluppo può essere utilizzata senza il preventivo indirizzo delle commissioni paritetiche.

ART. 9 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica a partire dalla ripartizione dei contributi degli studenti dell'anno accademico 2011/2012.



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

ALLEGATO A)

**CRITERI DI RIPARTIZIONE
AI DIPARTIMENTI DEI
CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI**



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI**



La base di partenza della ripartizione dei contributi universitari ai Dipartimenti, è rappresentata dalla **Contribuzione Teorica (CT)**, ossia dalla contribuzione percepibile dall'Ateneo in assenza di esoneri.

Essendo C_i la contribuzione unitaria¹ del corso di studio i -esimo e S_i il numero di studenti iscritti al medesimo corso nell'a.a. di riferimento, la contribuzione teorica risulta pari a $CT_i = C_i \cdot S_i$. La somma dei contributi teorici calcolati per ciascun corso di studio, cioè CT_i , individua complessivamente la contribuzione teorica dell'Ateneo per l'a.a. di riferimento, la cui somma è data da

$$CT = \sum_{i=1}^n CT_i .$$

L'Università destina ai Dipartimenti, annualmente una quota (CS) della contribuzione studentesca effettivamente versata dagli studenti, suddivisa in due quote: la prima (CS_{SVI}), pari al 70% di CS, la seconda (CS_{FUN}), pari al restante 30%.

FASE 1)

RIPARTIZIONE DELLA "QUOTA DI SVILUPPO" (CS_{SVI})

I contributi da assegnare ad ogni corso di studio a titolo di "quota di sviluppo" sono determinati sulla base di un coefficiente di ripartizione, pari al rapporto tra la quota dei contributi da ripartire (CS_{SVI}) ed il totale dei contributi teoricamente assegnabili ai corsi di studio (CT). Tale coefficiente è moltiplicato poi per il valore della contribuzione teorica del singolo corso di studio (CT_i)

L'ammontare dei contributi per singolo corso di studio risulta, quindi, dalla seguente formula

$$CU_i = (CS_{SVI} / CT) \cdot CT_i ..$$

FASE 2)

RIPARTIZIONE DELLA "QUOTA DI FUZIONAMENTO" (CS_{FUN})

La seconda fase consiste nell'assegnare la "quota di funzionamento" (CS_{FUN}) a ciascun Dipartimento. Tale quota è pari al 30% dei contributi studenteschi da ripartire (CS).

Il calcolo della "quota di funzionamento" da assegnare ai Dipartimenti avviene in base al numero dei docenti afferenti allo stesso. In formula:

$$CS_I = \frac{CS_{FUN}}{AFF} ..$$

¹ L'entità della contribuzione unitaria è indicata nelle "Norme generali di segreteria" dell'anno accademico a cui si riferisce la ripartizione.



Con CS_{ij} = quota di funzionamento unitaria, CS_{FUN} = 30% del totale dei contributi da ripartire e AFF = numero docenti di Ateneo

La quota di funzionamento da assegnare complessivamente al Dipartimento viene determinata moltiplicando il valore della quota di funzionamento calcolata per singolo docente per il numero di docenti afferenti al Dipartimento. In formula:

$$CS_{DIP_x} = CS_I \times AFF_{DIP_x}$$

Con CS_{DIP_x} = quota di funzionamento del Dipartimento x, CS_I = quota di funzionamento unitaria e AFF_{DIP_x} = numero docenti afferenti al Dipartimento X.